



Camera di Commercio  
Vicenza



**Oggetto: modalità di comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e degli atti endoprocedimentali e finali nei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società dal registro delle imprese, disposta ai sensi del DPR n 247/2004 e degli articoli 2490 codice civile e 37 e 40 DL n 76/2020 – L n 120/2020**

## IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Visto** l'art 2188 codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

**Visto** la L 29 dicembre 1993, n 580 e successive modifiche e integrazioni "*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" ed, in particolare l'art. 8 e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 7 dicembre 1995, n 581;

**Vista** la legge 2 novembre 2000, n 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norma e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

**Visto** il DPR 23 luglio 2004, n 247 recante "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo a alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*", il quale prevede, sia per le società di persone sia per le imprese individuali, che l'avvio del procedimento sia comunicato agli interessati mediante spedizione di raccomandata A/R;

**Richiamato** il "*Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative*" approvato dal Consiglio Camerale con delibera 30 luglio 2019 n. 11, in particolare l'articolo 8, rubricato *Avvio del procedimento, che prevede: «Il responsabile del procedimento individua i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento stesso, nonché coloro ai quali, diversi dai diretti destinatari, possa derivare un pregiudizio, purché soggetti individuati o facilmente individuabili. A questi soggetti comunica l'avvio del procedimento, avvalendosi dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale).*

*Il responsabile del procedimento qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per il numero di destinatari provvede a notificare l'avvio del procedimento amministrativo mediante pubblicazione all'albo camerale.»;*

**Richiamato** inoltre l'articolo 9 del Regolamento Camerale per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio dove è previsto che *«il responsabile dell'ufficio predispose, senza contraddittorio, il provvedimento finale nel caso di cancellazione di impresa individuale in presenza di sentenza di chiusura di fallimento o della liquidazione giudiziale, nonché nel caso di cancellazione di unità locali di imprese con sede fuori provincia che siano state dichiarate fallite e nel caso di cancellazione di società in presenza di sentenza di chiusura di fallimento quando il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006.<sup>1</sup>»*

**Ritenuta** la necessità di precisare le modalità di esecuzione da parte dell'Ufficio Registro Imprese delle comunicazioni agli interessati degli atti del procedimento d'ufficio, in particolare con riferimento a procedimenti che comportano l'esame di una pluralità di imprese che si trovano in situazioni analoghe e per le quali si propone l'adozione del medesimo tipo di provvedimento d'ufficio;

**Visto** l'art. 2490, sesto comma, codice civile, ai sensi del quale le società di capitali in liquidazione, per cui risulti omesso il deposito del bilancio intermedio di liquidazione per oltre tre anni consecutivi sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese;

**Visto** l'art. 40, comma 1, DL 16 luglio 2020, n.76 convertito in L 11 settembre 2020, n 120 (c.d. "DL Semplificazioni") che attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese, con propria determinazione, la competenza all'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR n 247/2004, dall'art. 2490, sesto comma, del codice civile, *«nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese»*, ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare avverso detti provvedimenti ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2191 codice civile;

**Ritenuto** che l'inciso *«nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese»* debba intendersi come attribuzione al Conservatore del Registro delle Imprese della competenza in ordine all'assunzione di provvedimenti volti all'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di atti o fatti la cui iscrizione obbligatoria non è stata richiesta dai soggetti a ciò obbligati o legittimati, ai sensi dell'art. 2190 codice civile, tra cui rientra ad esempio l'omissione della domanda di cancellazione dal registro delle imprese per estinzione dell'impresa conseguente a:

- chiusura della PIVA presso l'Agenzia delle entrate (imprese individuali) o
- revoca del permesso di soggiorno al titolare dell'impresa cittadino straniero oppure
- chiusura della liquidazione di società in assenza di opposizione da parte dei soci;

**Vista** la nuova fattispecie, prevista dall'art. 40, comma 2, del citato DL Semplificazioni, di scioglimento senza liquidazione con conseguente cancellazione di società di capitali, per le quali

---

1 Da intendersi *rectius* «in presenza di decreto di chiusura di fallimento emesso prima del 16 luglio 2006»



consti l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per almeno gli ultimi cinque esercizi consecutivi nonché il mancato compimento in detto arco temporale di atti di gestione, in concorrenza con una delle seguenti circostanze: a) permanere del capitale sociale in lire; b) omessa presentazione dell'apposita dichiarazione (per le SRL) di allineamento tra libro soci e registro delle imprese (art. 16, comma 12 undecies, L n 2/2009);

**Visti** gli articoli 7 e 8 della L 7 agosto 1990, n 241 e s.m.i., dove è previsto che, salve particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento sia effettuato con le modalità previste dall'articolo 8, ossia *in primis* mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, consentendo tuttavia che *«qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 [n.d.r. l'avvio del procedimento] mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima»* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla comunicazione personale, tali da garantire un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

**Considerata** la previsione dell'articolo 5-bis, comma 1, del Dlgs 7 marzo 2005, n 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), secondo cui *«La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.»*;

**Visto** altresì l'art. 32 della L 18 giugno 2009, n 69 il quale dispone che *«gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»*;

**Tenuto conto** che, per tutte le imprese iscritte nel Registro, siano esse esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (cfr. art 16, commi 6 e 6-bis del DL 29 novembre 2008 n 185 convertito in L n 2/2009 e 5, comma 2 del DL 18 ottobre 2012 n 179, convertito il L n 221/2012) e che la novella rende opportuna una revisione della modalità di avvio del procedimento in linea con l'evoluzione tecnologica insita nell'utilizzo del web come strumento di comunicazione valido e rilevante ad ogni effetto di legge con diversi strumenti tecnici (PEC, pubblicazione sul sito camerale, ecc.);

**Considerato** che il recente DL Semplificazioni (DL n 76/2020), ha previsto in particolare:

- a. (art 37) un ulteriore rafforzamento dell'obbligo da parte di tutte le tipologie di imprese di dotarsi entro il 1° ottobre 2020 di un “*domicilio digitale*” (di fatto - in attesa dell'introduzione nel mercato di ulteriori tecnologie compatibili con il quadro europeo EIDAS di cui al regolamento n 910/2014 – si tratta di un indirizzo di posta elettronica certificata);
- b. (art 40) misure di semplificazione per le procedure di cancellazione d'ufficio di cui al DPR n 247/2004 con il trasferimento della competenza a disporre la relativa cancellazione d'ufficio dal Giudice del Registro al Conservatore del registro delle Imprese.

**Rilevato**, sulla base delle evidenze fornite dall'ufficio del registro delle imprese di Vicenza, che un numero considerevole delle posizioni che presentano le condizioni indicate nel regolamento (imprese non operative) non hanno adempiuto al predetto obbligo ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo PEC originariamente iscritto ha perso nel tempo i requisiti di legge (alla data del 06/05/2021 risultano n 9.037 imprese prive di PEC, cui si aggiungono n 2.992 imprese con PEC invalida);

**Richiamato**, sebbene riferito a fattispecie diversa, il procedimento di cancellazione d'ufficio delle PEC non valide ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. - Min. Giustizia del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, attivato con determinazione del Dirigente Area 1 del 26/03/2018, n 10, relativo alla “*Cancellazione degli indirizzi PEC revocati*”, pubblicata all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Vicenza e concluso con decreto di cancellazione ex art. 2190 cod civ emesso dal Giudice del Registro di Vicenza n 3803/2018 RG VG del 16/11/2018, nel quale il Giudice ordinava che la notifica del provvedimento di cancellazione avvenisse mediante pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Vicenza per 7 giorni consecutivi, computando da detta scadenza il termine di 15 giorni per l'eventuale presentazione del ricorso ex art. 2192 cc;

**Considerato** l'elevato numero delle imprese procedibili, l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa e l'elevata probabilità che, stante la “vetustà” di alcune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, la comunicazione al domicilio fisico con raccomandata A/R non sortirebbe gli effetti di legge;

**Ritenuto** che le disposizioni sopra richiamate possano trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto destinato a una pluralità di imprese che si trovino nella stessa situazione di irregolarità, in quanto “*il numero dei destinatari*” rende la notificazione personale “*particolarmente gravosa*”;

**Considerato** che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto, potrà essere analogamente emanato in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo” destinato alle società/imprese indicate;



**Ritenuto** inoltre che non è ragionevole procedere alle comunicazioni di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie (raccomandata A/R) in considerazione dei tempi e dei costi da sostenere (costi dovuti, peraltro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere il proprio valido domicilio digitale nel Registro delle Imprese);

**Ritenuto** che l'utilizzo delle forme alternative di comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio in luogo dell'utilizzo della raccomandata A/R per tutte le imprese che non sono dotate di un domicilio digitale (PEC) valido e pienamente operativo possa essere esteso anche alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio alla nuova fattispecie prevista dall'art. 40, comma 2, del citato DL Semplificazioni nel caso di società di capitali (formalmente non in stato di scioglimento e liquidazione) che non hanno depositato i bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi e che non hanno compiuto atti di gestione in concorrenza con una delle seguenti circostanze: a) permanere del capitale sociale in lire; b) omessa presentazione dell'apposita dichiarazione (per le SRL) di allineamento tra libro soci e registro delle imprese (art. 16, comma 12-undecies, L n 2/2009).

**Condiviso** l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo il quale è ammessa, seppure con limitazioni prevalentemente di ordine procedimentale, la cancellazione d'ufficio (art. 2191 cod civ) su istanza di eventuali soggetti interessati nel caso in cui un'iscrizione (nel caso di specie la cancellazione d'ufficio) sia avvenuta senza che esistano le condizioni previste dalla legge (Corte di Cassazione Sez. Un. Sent. 9 aprile 2010, n 8426 e 12 marzo 2013 n 6170, e da ultimo Tribunale di Milano 28 ottobre 2019, est. Riva Crugnola);

**Considerato** che, nel caso in cui l'impresa e/o il soggetto obbligato all'adempimento sia dotato di un domicilio digitale valido ed attivo, l'Ufficio del Registro delle Imprese provvederà ad inviare tramite PEC l'avviso di avvio del procedimento d'ufficio;

**Ritenuto** che, ove invece per l'impresa e/o il soggetto obbligato all'adempimento non risulti il possesso di un domicilio digitale valido ed attivo:

- le comunicazioni dell'avvio del procedimento d'ufficio e del provvedimento di cancellazione siano eseguite mediante pubblicazione all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69,

- al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione e per tutelare i terzi eventualmente interessati, la notizia relativa all'avvio del procedimento d'ufficio sia iscritta sulla posizione dell'impresa,

sostituendo detti adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L n 241/1990 e s.m.i., la comunicazione personale al domicilio digitale e/o mediante spedizione di raccomandata A/R al domicilio "fisico";

**Inteso**, con le presenti disposizioni, di proseguire nel costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, valorizzandone la funzione certificativa, nonché di restituire il dato sull'accertamento del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative nel Registro delle Imprese;

#### **DISPONE**

1) quando le imprese interessate non hanno provveduto – in ottemperanza all'art. 37 del DL Semplificazioni e alle norme in materia – all'iscrizione del proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese, l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alle comunicazioni inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione, previsti dal DPR n 247/2004, dagli articoli 2490 c.c., 37 e 40 del DL Semplificazioni, come richiamati in premessa, mediante:

a) pubblicazione dell'avviso e/o del provvedimento all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;

b) iscrizione della notizia relativa all'avvio del procedimento d'ufficio o del provvedimento sulla posizione dell'impresa.

2) le modalità di cui al punto precedente sostituiscono, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L n 241/1990 e s.m.i., la comunicazione personale, al domicilio digitale e/o mediante spedizione di raccomandata A/R, agli interessati dell'avvio del procedimento e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale e finale dei procedimenti di cancellazione d'ufficio di cui al punto 1);

3) nel caso le imprese e/o i soggetti obbligati all'adempimento dispongano di un domicilio digitale (PEC) valido ed attivo risultante dal Registro delle Imprese o dall'elenco INI-PEC, l'Ufficio deve sempre esperire il tentativo di notifica della comunicazione di avvio o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale o finale del procedimento alla casella certificata iscritta nel Registro delle Imprese.

Il Conservatore del Registro delle imprese

dr. Michele Marchetto